



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 231333/RU

Roma, 2 luglio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la 22 dicembre 1957 n. 1293 recante “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”;

VISTO l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019 n. 37 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia dell'Unione Europea- Legge Europea 2018;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dalla citata legge europea, secondo cui: “*Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi: a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di temperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto di una rivendita ogni 1.500 abitanti; lett. c) abrogata dalla l. 3 maggio 2019 n. 37; d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b); e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù dei requisiti di cui alla lettera b); f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.*”

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, recante “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”, come successivamente modificato dal decreto del 12 febbraio 2021 n. 51, entrato in vigore il 6 maggio 2021;

VISTO, in particolare, l'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, commi 1, 2 e 2-bis, secondo cui “1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini. 2. L'istituzione della rivendita è consentita nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 2-bis. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarità dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino”.

VISTO, inoltre, l'art. 10, commi 5 e 5-bis, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51 secondo cui: “5. *Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona. 5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.*

CONSIDERATA la necessità di garantire una rete di distribuzione al dettaglio di generi di monopolio compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire, nell'ambito del potere di regolazione demandato ad ADM, il rispetto dei predetti principi, con particolare riguardo alle fattispecie di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti di cui al citato art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021, n. 51, atteso che la rigida applicazione del criterio sarebbe produttiva di effetti negativi e distorsivi con riferimento all'adeguatezza e capillarità della rete di distribuzione al dettaglio dei generi di monopolio;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine garantire la preminente tutela dell'interesse pubblico anche nelle fattispecie di cui sopra, procedere, in presenza di saturazione del rapporto di popolazione, alla verifica circa la sussistenza dell'esigenza di servizio, avuto riguardo alla rete di vendita della zona di provenienza e di quella presso cui viene richiesto il trasferimento;

CONSIDERATO, al riguardo, necessario tenere in debita considerazione, con riferimento ai trasferimenti, l'inciso “*ove applicabile*” di cui all'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dalla citata legge europea;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO, altresì, il contenzioso giurisdizionale rispetto al quale l'Agencia è risultata soccombente;

RITENUTO, sotto altro profilo, opportuno garantire le suindicate esigenze pubblicistiche di adeguatezza e capillarità della rete di distribuzione al dettaglio dei generi di monopolio, anche in relazione alla fattispecie di istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburante ubicati su strade extraurbane principali, laddove posti al di fuori degli insediamenti produttivo-abitativi;

CONSIDERATO, al riguardo che, in relazione alle rivendite speciali presso aree di servizio autostradali, non operano i criteri di distanza minima e di popolazione di cui al richiamato art. 2 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51;

RILEVATO che le strade extraurbane principali intercettano, per lo più, la medesima utenza delle autostrade ed assolvono ad analoga funzione, laddove poste al di fuori degli insediamenti produttivo-abitativi;

RITENUTO, quindi necessario, alla luce di quanto precede e nella prospettiva di garantire il pubblico interesse, prevedere, sulla base di un'interpretazione adeguatrice e per coerenza regolatoria, che anche per l'istituzione di rivendite speciali presso le predette strade principali non operino i criteri di distanza minima e di popolazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021, n. 51;

CONSIDERATI gli esiti della consultazione degli operatori del settore;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

I criteri di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, non trovano applicazione per l'istituzione di rivendite speciali di generi di monopolio ubicate presso impianti di distribuzione di carburante posti lungo strade extraurbane principali, collocati al di fuori degli insediamenti produttivo-abitativi, ferma restando la sussistenza dei parametri dimensionali minimi previsti per gli impianti di distribuzione carburanti e per i locali chiusi, diversi da quelli adibiti al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione alle istanze di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia rispettato il requisito della distanza minima di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto del 12 febbraio 2021 n. 51, per le quali non sia raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e risultino, altresì, rispettate le distanze massime di cui all'art. 10, comma 5-bis, l'autorizzazione al trasferimento fuori zona andrà concessa.

ARTICOLO 3

Nei casi di istanze di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia rispettato il requisito della distanza minima di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, e per le quali non siano superate le distanze massime di cui al successivo art. 10, comma 5-bis, ma risulti raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, l'autorizzazione al trasferimento fuori zona può essere comunque concessa previa positiva verifica da parte dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dell'esigenza di servizio.

L'esigenza di servizio andrà verificata da parte dell'Ufficio precedente avuto riguardo all'ottimizzazione del servizio di vendita al dettaglio dei generi di monopolio ed alla capillare distribuzione delle rivendite sul territorio, nonché avuto riguardo alla rete di vendita della zona di provenienza ed a quella della zona di destinazione.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna